

Bruxelles, 15 luglio 2026
(OR. en)

13725/05
DCL 1

LIMITE

VISA 268
NIS 147
COEST 180

DECLASSIFICAZIONE

del documento: 13725/05 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 26 ottobre 2005

nuovo status: LIMITE

Oggetto: Adozione del progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare con l'Ucraina un accordo in materia di agevolazioni per il rilascio dei visti tra l'Unione europea e l'Ucraina

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 ottobre 2005 (3.11)
(OR. en)**

13725/05

RESTREINT UE

**VISA 268
NIS 147
COEST 180**

NOTA PUNTO "A"

del:	Comitato dei Rappresentanti permanenti
al:	Consiglio

n. doc. prec.:	13564/05 VISA 263 NIS 146 COEST 176 (RESTREINT UE)
n. prop. Comm.:	11833/05 COEST 136 NIS 121 VISA 204 (RESTREINT UE)

Oggetto:	Adozione del progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare con l'Ucraina un accordo in materia di agevolazioni per il rilascio dei visti tra l'Unione europea e l'Ucraina
----------	--

1. Il 1° settembre 2005 la Commissione ha presentato al Consiglio il progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare con l'Ucraina un accordo in materia di agevolazioni per il rilascio dei visti tra l'Unione europea e l'Ucraina.
2. Dopo che il testo è stato esaminato dagli organi competenti del Consiglio (Gruppo "Visti" del 12 e 30 settembre 2005 e Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA) del 20 ottobre 2005), il Comitato dei Rappresentanti permanenti è giunto ad un accordo sul progetto di decisione.
3. Si invita il Consiglio a adottare, fra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione riportata nell'allegato della presente nota.

Progetto

**Decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione a negoziare
con l'Ucraina
un accordo in materia di agevolazioni per il rilascio dei visti
tra l'Unione europea e l'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

- autorizza la Commissione a negoziare con l'Ucraina, a nome della Comunità, la conclusione di un accordo bilaterale che agevoli il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata;
- nomina un comitato speciale¹ che assista la Commissione in tale compito, in quanto in virtù del trattato essa condurrà tali negoziati a nome della Comunità europea;
- decide che i negoziati saranno condotti secondo le seguenti direttive:

¹ Il Gruppo "Visti", coadiuvato dal relativo gruppo geografico.

RESTREINT UE

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

Obiettivo della Commissione, durante i negoziati, sarà raggiungere le finalità specifiche diffusamente esposte qui di seguito.

1. SCOPO E PORTATA DELL'ACCORDO

Scopo dell'accordo è stabilire diritti e doveri chiari e inequivocabili, giuridicamente vincolanti, atti a semplificare le procedure di rilascio del visto ai cittadini ucraini che si recano negli Stati Schengen. Nell'ipotesi che l'Ucraina reintroduca l'obbligo di visto per i cittadini UE, a questi ultimi si applicano automaticamente, su base di reciprocità, gli stessi diritti e doveri giuridicamente vincolanti concessi dall'accordo ai cittadini ucraini.

2. OBIETTIVI SPECIFICI

I negoziati mireranno a conseguire una serie di obiettivi specifici, esposti qui di seguito. Nel definire le categorie di beneficiari per le diverse tipologie di agevolazione del visto da includere nel progetto di accordo, si potranno, se del caso, considerare come precedenti le categorie oggetto di accordi già conclusi con paesi terzi.

2.1. Diritti di rilascio

I diritti per il trattamento delle domande di tutte le categorie di visto contemplate dall'accordo corrisponderanno ai diritti stabiliti nell'*acquis* di Schengen per il rilascio di un visto Schengen. Nell'ipotesi che l'Ucraina reintroduca l'obbligo di visto per i cittadini UE, i diritti che potrà percepire da questi ultimi non saranno superiori ai diritti riscossi sui visti Schengen.

L'accordo prevederà eccezioni specifiche e giustificate e definirà le categorie di persone per le quali si giustifica la soppressione dei diritti di rilascio, che potrebbero comprendere, per esempio, studenti e ricercatori scientifici.

RESTREINT UE

2.2. Semplificazione delle condizioni di rilascio del visto

L'accordo definirà procedure semplificate per il rilascio del visto in circostanze specifiche. In particolare fisserà i criteri per il rilascio di visti per più ingressi, con validità pluriennale, per categorie specifiche di persone e introdurrà semplificazioni per quanto riguarda i documenti giustificativi da allegare alla domanda del visto per certe categorie specifiche di persone, tra cui, per esempio, membri di delegazioni ufficiali, studenti in viaggio di studio, scambi e i ricercatori.

2.3. Definizione di un termine standard per il rilascio del visto

L'accordo dovrebbe definire tempi brevi standard per l'esame della domanda di visto che tengano conto dell'eventuale necessità di consultazione preventiva fra gli Stati membri. Nel contempo, prevederà anche tempi procedurali più lunghi ovvero procedure accelerate in casi specifici e giustificati.

2.4. Esenzione dal visto

L'accordo prevederà l'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari ucraini di passaporto diplomatico che viaggiano nello spazio Schengen.

3. GESTIONE DELL'ACCORDO

L'accordo prevederà l'istituzione di un comitato di esperti. Il comitato sarà composto da rappresentanti della Comunità europea e dell'Ucraina. La Comunità sarà rappresentata dalla Commissione, assistita dagli esperti degli Stati membri.

Il comitato di esperti avrà in particolare i seguenti compiti:

- controllare l'applicazione dell'accordo;
- proporre modifiche e aggiunte.

La Commissione informa regolarmente il Consiglio sull'attuazione dell'accordo.

RESTREINT UE

4. RELAZIONE CON GLI ACCORDI BILATERALI ESISTENTI FRA GLI STATI MEMBRI E L'UCRAINA

L'accordo comprenderà una clausola secondo la quale le sue disposizioni prevarranno, sin dalla sua entrata in vigore, sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale vigente fra i singoli Stati membri e l'Ucraina, nella misura in cui queste ultime abbiano il medesimo oggetto dell'accordo.

5. APPLICAZIONE TERRITORIALE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA, SOSPENSIONE E DENUNCIA DELL'ACCORDO

L'accordo conterrà disposizioni riguardanti l'applicazione territoriale, l'entrata in vigore e la durata. Avrà validità indeterminata e comprenderà disposizioni che conferiscono a entrambe le Parti contraenti la possibilità di sospenderlo e/o denunciarlo in tutto o in parte.

Data l'importanza del legame tra gli accordi di agevolazione per il rilascio dei visti e gli accordi di riammissione, nel corso dei negoziati la Commissione assicurerà l'opportuno collegamento tra i due accordi per quanto riguarda l'entrata in vigore, la sospensione o la denuncia dei medesimi.

6. GEOMETRIA VARIABILE

L'accordo terrà conto della posizione speciale di Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Islanda e Norvegia. Dichiarazioni congiunte dovrebbero attestare l'opportunità che l'Ucraina e ognuno di questi Stati membri e paesi associati fissino disposizioni sull'agevolazione per il rilascio dei visti di tenore analogo all'accordo con la Comunità.

Se l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen sarà in vigore al momento della conclusione dei negoziati con l'Ucraina, si effettuerà una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera.

RESTREINT UE

7. APPLICABILITÀ AGLI STATI MEMBRI CHE HANNO ADERITO ALL'UE IL 1° MAGGIO 2004

Un protocollo allegato all'accordo dovrebbe prevedere, per un periodo transitorio fino all'attuazione integrale dell'*acquis* di Schengen da parte degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004, che sia tenuto conto ai fini dell'attuazione dell'accordo del fatto che quegli Stati membri non rilasceranno visti Schengen ma soltanto visti nazionali.

Il protocollo dovrebbe altresì prevedere che lo stesso regime si applicherà alla Romania e alla Bulgaria dalla data della loro adesione all'UE.
